

A.U.R.I.

AUTORITÀ UMBRA RIFIUTI E IDRICO

STATUTO

(Deliberazione Assemblea dell'AURI n. 1 del 29/02/2016)

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 - Natura giuridica e competenze
- Art. 3 - Sede legale
- Art. 4 - Organi
- Art. 5 - Presidente
- Art. 6 - Consiglio direttivo
- Art. 7 - Competenze del Consiglio direttivo
- Art. 8 - Funzionamento del Consiglio direttivo
- Art. 9 - Assemblea
- Art. 10 - Competenze dell'Assemblea
- Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 12 - Revisore Unico
- Art. 13 – Incompatibilità e inconferibilità
- Art. 14 - Struttura amministrativa
- Art. 15 - Direttore
- Art. 16 - Struttura dirigenziale
- Art. 17 - Conferimento incarichi di responsabilità dirigenziale
- Art. 18 - Disciplina degli atti dell'Autorità
- Art. 19 - Gestione finanziaria e contabile
- Art. 20 - Finanziamento dell'Autorità
- Art. 21 - Programmazione e bilancio
- Art. 22 - Patrimonio
- Art. 23 - Informazione e consultazione della popolazione
- Art. 24 - Rapporti con la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie.

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Statuto, ai sensi dell'art. 9 comma 3 e comma 10 della L.r. n. 11/2013 disciplina le modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'Auri e le forme di informazione e consultazione della popolazione nonché di concertazione in ordine agli atti fondamentali con la Consulta per il servizio idrico e dei rifiuti.

2. L'attività dell'Auri persegue il rispetto e la valorizzazione dei principi ispiratori di cui all'art. 1 commi 3 e 4 della legge regionale n. 11/2013.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA E COMPETENZE

1. L'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) - di seguito "Autorità" - esercita le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti attribuite alle Autorità di ambito territoriale dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale, ai sensi della L.R. 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti Territoriali Integrati) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile. Tutti i Comuni della regione, ai sensi della L.R. n. 11/2013, partecipano obbligatoriamente all'Autorità alla quale si applicano, ove compatibili con gli atti dell'Autorità, le disposizioni in materia di Enti Locali.

ART. 3 – SEDE LEGALE E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

1. L'Autorità ha sede legale in Perugia, via Mazzini.

2. Le strutture e sedi dei disciolti ATI costituiscono le strutture operative territoriali decentrate dell'AURI.

3. Le riunioni degli organi dell'AURI possono tenersi per decisione del Consiglio direttivo anche presso le sedi territoriali dell'AURI e dei Comuni.

4. Fino alla completa operatività della sede legale, di cui sarà data comunicazione sul B.U. della Regione Umbria oltreché sul sito dell'ente e a mezzo stampa, e comunque fino al 30.9.2016, le comunicazioni e notificazioni all'AURI potranno essere fatte anche alle rispettive sedi territoriali di cui al comma 2).

ART. 4 – ORGANI DELL'AUTORITÀ

1. Sono organi dell'Autorità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 11/2013:

a) il Presidente;

- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Assemblea;
- d) il Revisore unico dei conti.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n.11/2013 ai componenti degli organi dell'Autorità di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1 non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma o natura.

ART. 5 – PRESIDENTE

1. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 11/2013 il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è eletto dall'Assemblea.

2. Per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni che compongono l'Assemblea, che rappresenti anche la maggioranza assoluta della popolazione della regione.

3. Il Presidente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 11/2013 promuove e coordina l'attività dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e sottoscrive i relativi processi verbali, vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sull'andamento complessivo degli uffici, esercita tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuiti allo stesso dalla predetta L.R. n.11/2013 e dal presente Statuto, ed in particolare:

a) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151 del D.Lgs. 152/2006, dall'articolo 10, comma 14 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

b) sottoscrive il contratto di servizio diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 203 del D.lgs. n.152/2006 e dall'articolo 18 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate);

c) presenta annualmente all'Assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della L.R. n.11/2013 una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

d) richiede i pareri consultivi alla Corte dei conti-Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 7 comma 8 della legge 131/2003;

4. Il Presidente è rinnovato ogni cinque anni, al momento del rinnovo del Consiglio direttivo.

5. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco decade anche dalla carica di Presidente dell'Autorità e si procede a nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. L'Assemblea nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio direttivo più giovane di età.

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. a), della L.R. n. 11/2013, il Consiglio direttivo è costituito da 9 componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. b), della L.R. n. 11/2013 sono componenti di diritto del Consiglio direttivo i Sindaci dei due Comuni di maggiore dimensione demografica della regione.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. c), della L.R. n. 11/2013, tra i componenti del Consiglio direttivo deve essere nominato un Sindaco tra i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila (5.000) abitanti.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. d), della L.R. n. 11/2013, i restanti componenti del Consiglio direttivo devono essere scelti in modo tale da assicurare la presenza di un Sindaco dei Comuni di ciascuno degli Ambiti Territoriali Integrati soppressi, anche con riferimento ai Comuni in cui insistono i maggiori impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

5. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 lett. d) bis della L.R. n. 11/2013 nella scelta dei membri del Consiglio direttivo deve essere garantita una rappresentanza dei Comuni per ciascuna Provincia, quale ente di area vasta di cui alla Legge n.56/2014, non inferiore ad un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

6. Qualora un componente del Consiglio direttivo venga a cessare dalla carica di Sindaco si procederà a nuova nomina da parte dell'Assemblea.

7. Ciascun Sindaco membro del Consiglio direttivo può delegare a partecipare alle riunioni un assessore del proprio Comune in sua vece o un Sindaco del subambito di appartenenza.

ART. 7 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 11/2013, al Consiglio direttivo compete, in generale, l'adozione di ogni decisione che non rientri nelle funzioni degli altri organi dell'Autorità e nelle attribuzioni della dirigenza, comprese le variazioni urgenti al bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche) e del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

2. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. n. 11/2013, il Consiglio direttivo provvede:

- a) alla adozione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del Conto consuntivo;
- b) alla adozione del Programma annuale delle attività e degli interventi;
- c) alla adozione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato di cui all'articolo 13 della L.R. n. 11/2013 e del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 13 della L.R. n. 11/2009;
- d) alla individuazione delle procedure per l'individuazione del soggetto gestore, nonché della durata dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto dei principi e della disciplina dell'Unione europea in materia di servizi pubblici locali e della normativa statale come derivante dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113;
- e) alla proposta all'Assemblea delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, compresi i piani finanziari annuali dei gestori, nelle modalità e con i limiti stabili dalle rispettive normative di settore;
- f) all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 461 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – c.d. Legge finanziaria 2008);
- g) alla proposta all'Assemblea del regolamento dei servizi, nonché della carta dei servizi;
- h) allo svolgimento dei controlli sull'osservanza delle convenzioni e dei contratti di servizio da parte dei gestori;
- i) allo svolgimento dei controlli economici e gestionali sull'attività dei soggetti gestori, verificando l'attuazione del programma delle attività e degli interventi e le modalità di applicazione della tariffa.

3. Per lo svolgimento dei controlli di cui alle lettere h) ed i) il Consiglio direttivo definisce un programma annuale demandando alla dirigenza la sua attuazione con specifici rapporti ispettivi e di analisi e proposte di provvedimenti conseguenti.

4. Il Consiglio direttivo provvede alla nomina dei Dirigenti, e può nominare un Direttore secondo le modalità indicate all'articolo 15.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario per garantire il regolare funzionamento dell'Autorità o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso o il Revisore unico per questioni riguardanti la corretta gestione finanziaria.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di appartenenza del Sindaco componente o, in caso di temporaneo impedimento tecnico, al numero di fax del medesimo Comune. La convocazione è di norma inviata con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. In mancanza delle formalità di cui ai commi 2 e 3, il Consiglio si considera comunque regolarmente costituito quando siano presenti tutti i 9 componenti.
5. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 5 componenti compreso il Presidente. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza. Un apposito regolamento in tal caso, deliberato dal Consiglio disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e per la verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.
7. Il direttore se nominato e i dirigenti competenti per le materie trattate costituiscono il supporto tecnico amministrativo delle sedute del Consiglio direttivo.
8. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono pubblicate nell'albo pretorio informatico dell'Autorità ed acquistano efficacia nei modi previsti dall'art. 134, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 9 – ASSEMBLEA

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 11/2013 l'Assemblea dell'Autorità è composta dai Sindaci di tutti i Comuni della regione Umbria.
2. Ciascun Sindaco può delegare un assessore o un consigliere comunale ai fini della partecipazione alle adunanze dell'Assemblea.
3. Qualora un componente dell'Assemblea venga a cessare dalla carica di Sindaco si procederà alla conseguente sostituzione con il nuovo eletto nella medesima carica.

4. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione anche con riferimento agli Amministratori locali delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 11/2013, i quali cessano anche in caso di cessazione del soggetto delegante.

ART. 10 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 11/2013, provvede a:

- a) eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo;
- b) approvare lo Statuto e il Regolamento di organizzazione;
- c) nominare il Revisore unico dei conti;
- d) approvare il Bilancio di previsione annuale e pluriennale , il Conto consuntivo e il programma annuale delle attività e degli interventi;
- e) approvare il Piano d'ambito del servizio idrico integrato e il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti;
- f) approvare i regolamenti dei servizi, nonché le carte dei servizi;
- g) determinare le tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle modalità e con i limiti stabili dalle rispettive normative di settore;
- h) formulare obiettivi al Consiglio direttivo e verifica i risultati conseguiti.

ART. 11 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Comuni o, in caso di temporaneo impedimento tecnico, al numero di fax dei medesimi Comuni. La convocazione è di norma inviata con un preavviso minimo di 8 giorni lavorativi. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 48 ore.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione che potrà svolgersi anche in una sede diversa da quella legale dell'Ente, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere trasmessi, all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Comuni almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza, o due giorni nei casi di comprovata urgenza.

4. Ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, della L.R. n. 11/2013, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide purché sia presente almeno un terzo dei Comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della regione.

5. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Comuni presenti che rappresenti anche la maggioranza della popolazione degli stessi Comuni.
6. Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Autorità sono approvati dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni che la compongono, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione della regione.
7. Il Direttore e i Dirigenti competenti per le materie trattate costituiscono il supporto tecnico amministrativo delle sedute dell'Assemblea.
8. L'Assemblea, in relazione all'attività preparatoria relativa a decisioni riguardanti la sfera di efficacia territoriale dei soppressi Ambiti Territoriali Integrati di cui alla L.r. 23/2007, organizza i propri lavori sulla base di articolazioni interne, corrispondenti ai Comuni dei soppressi Ambiti Territoriali Integrati medesimi. A tal fine ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.r. n. 11/2013 sono istituiti i sub Ambiti con poteri propositivi nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, composti dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio dei soppressi Ambiti Territoriali Integrati cui l'efficacia delle predette decisioni si riferisce. La proposta dei sub ambiti sarà sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea dell'Auri che delibererà con la maggioranza di cui alla l.r. n. 11/2013. L'Assemblea di sub ambito è convocata dal presidente dell'Auri o da suo delegato anche in via permanente.
9. Le strutture territoriali dell'Autorità costituiscono il supporto tecnico amministrativo dei sub Ambiti.

ART.12 – REVISORE UNICO

1. L'Assemblea nomina il Revisore unico scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto all'art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148. Al Revisore unico spetta un compenso pari a quello di un comune compreso nella fascia tra 5000 e 9999 abitanti ai sensi del D.M. 20.05.2005 e successivi aggiornamenti.

ART.13 – INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

1. Al Presidente, ai componenti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché al Revisore unico si applicano le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.
2. L'incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea, in relazione ai rispettivi componenti. A tale fine la causa di incompatibilità deve essere contestata senza ritardo all'interessato, il quale ha 5 giorni di tempo per formulare osservazioni, decorsi i quali gli organi preposti deliberano in merito alla decadenza.

ART.14 – STRUTTURA AMMINISTRATIVA

1. L'Autorità è dotata di una struttura tecnico-amministrativa in coerenza con l'art. 18 comma 10 della L.r. 11/2013. Il Regolamento di organizzazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. n. 11/2013, definisce la dotazione organica dell'Autorità e le modalità della sua copertura nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. L'Autorità può eccezionalmente avvalersi, in caso di comprovata carenza interna, di personale e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.

ART.15 – DIRETTORE

1. L'Autorità può nominare un Direttore con deliberazione del Consiglio direttivo nel rispetto delle vigenti normative con i compiti stabiliti dal Regolamento di organizzazione ferma la fase transitoria di cui all'art. 18 comma 10 lettera b) della L.r. n. 11/2013 disciplinata dall'art. 24 del Regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore è scelto con procedura comparativa dei curricula fra soggetti muniti di qualifica dirigenziale e di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Autorità, nonché di elevata professionalità con particolare riferimento al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti.
3. Sussiste incompatibilità fra la funzione di Direttore e l'assunzione di cariche ed incarichi di qualsiasi natura nell'ambito della struttura organizzativa e delle attività dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti e/o in società controllate o partecipate dai medesimi.
4. Sussiste altresì incompatibilità tra la funzione di Direttore e l'assunzione di cariche ed incarichi di qualsiasi natura nell'ambito dei Comuni che partecipano all'Autorità, delle Province, della Regione dell'Umbria e di altri enti regionali.
5. Non può ricoprire la carica di Direttore colui che versa in situazioni di conflitto di interessi o che intrattiene rapporti di natura economica, a qualunque titolo, nei confronti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti e/o delle società controllate o partecipate dai medesimi.
6. Non può ricoprire la carica di Direttore colui che versa in situazioni di conflitto di interessi o che ha rapporti di natura economica, a qualunque titolo, nei confronti dei Comuni che partecipano all'Autorità, delle Province e della Regione dell'Umbria.
7. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
8. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato non superiore a quattro anni e rinnovabile una sola volta.

9. L'incarico di Direttore può essere revocato con deliberazione del Consiglio direttivo nel rispetto della normativa in materia di revoca degli incarichi dirigenziali.

ART. 16 - STRUTTURA DIRIGENZIALE

1. E' costituito l'ufficio di Direzione di cui fanno parte il Direttore qualora nominato, e i Responsabili apicali. Il Direttore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione, presiede l'ufficio di Direzione e coordina l'attività dei Dirigenti dell'Autorità.

2. Spetta ai Dirigenti in qualità di responsabili apicali la direzione degli uffici e dei servizi secondo le norme dettate dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione.

3. I Dirigenti rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Autorità, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione, nonché in particolare sull'osservanza delle convenzioni e dei contratti di servizio con i gestori e dei controlli economici e gestionali previsti dal programma annuale del Consiglio Direttivo.

ART.17 - CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

1. Gli incarichi di livello dirigenziale, fermo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione nel rispetto dell'art. 18 comma 10 lettera b) della L.r. 11/2013, sono conferiti dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza.

2. Tali incarichi hanno durata limitata da tre a cinque anni, sono rinnovabili e revocabili con provvedimento motivato in ogni tempo.

ART. 18 – DISCIPLINA DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ

1. Sulle proposte di deliberazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, che non siano meri atti di indirizzo, devono essere resi, da parte dei rispettivi dirigenti, i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile.

2. I pareri di cui al punto precedente sono inseriti nelle deliberazioni approvate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

ART. 19 – GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

1. La gestione dell'Autorità persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio, con riferimento anche ai principi stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 in quanto applicabili.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. I beni dell'Autorità risultanti dalla ricognizione di cui all'art. 18 comma 5 bis e 6) della L.r. n. 11/2013 e quelli successivi sono inventariati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 20 – FINANZIAMENTO DELL'AUTORITÀ

1. I costi di funzionamento dell'Autorità sono finanziati secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché in conformità delle previsioni contenute nei contratti di servizio.
2. Il Bilancio di previsione annuale potrà prevedere, laddove necessario, idonee forme di contribuzione, su conforme deliberazione dell'Assemblea.

ART. 21 – PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

1. L'Autorità redige annualmente il Programma annuale delle attività e degli interventi contenente le linee di indirizzo gestionale allegato al Bilancio di previsione.
2. I documenti di cui al comma 1 sono approvati entro termini che i Comuni devono osservare in base al proprio ordinamento finanziario e contabile.
3. I documenti relativi al bilancio di previsione annuale di previsione e il rendiconto della gestione sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Autorità.

ART. 22 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Autorità è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili, ivi compresi quelli trasferiti all'Autorità per effetto delle previsioni di cui agli artt. 15 e ss. della L.R. n. 11/2013 e individuati nella ricognizione di cui all'art. 19 comma 3) precedente;
 - b) posizioni giuridiche attive e passive di rilevanza finanziaria, ivi comprese quelle trasferite all'Autorità per effetto delle previsioni di cui agli artt. 15 e ss. della L.R. n. 11/2013 .

ART. 23 – INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 11/2013, l'Autorità promuove e favorisce ogni iniziativa volta a garantire la più ampia diffusione delle informazioni relative ai servizi di propria competenza, con particolare riguardo a:

- a) la diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e dei soggetti gestori, della carta di servizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) la diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e dei soggetti gestori, delle informazioni relative al livello della qualità dei servizi erogati;
 - c) la diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e dei soggetti gestori, delle informazioni relative alle previsioni pianificatorie contenute nel Piano d'ambito del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - d) la diffusione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità e dei soggetti gestori, delle previsioni normative di livello europeo statale e regionale in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità promuove, altresì, con cadenza annuale, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, campagne di consultazione dei cittadini-utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, al fine di verificare il livello di qualità dei servizi erogati dai soggetti gestori e raccogliere informazioni e proposte in ordine al miglioramento della qualità dei servizi medesimi.
3. Gli atti dell'Autorità per i quali, ai sensi della vigente normativa, è previsto l'obbligo di pubblicazione, sono pubblicati in forma telematica sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
4. L'accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi in possesso dell'Autorità sono esercitati nel rispetto delle previsioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e di cui al D.Lgs. n. 195/2005.

ART. 24 – RAPPORTI CON LA CONSULTA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 11/2013, l'Autorità favorisce ogni più ampia forma di collaborazione con la Consulta per il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'art.10 della medesima Legge.
2. A tal fine, la Consulta può adottare pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, nonché formulare proposte nei confronti degli organi predetti allo scopo di conseguire miglioramenti nella erogazione dei servizi.
3. La Consulta, in ogni caso, deve essere obbligatoriamente consultata dai competenti organi dell'Autorità per la formulazione di pareri non vincolanti in relazione ai seguenti atti fondamentali:
- a) Carta di servizio del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - d) Regolamenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le modifiche alle disposizioni contenute nel presente Statuto sono adottate con deliberazione dell'Assemblea, secondo le maggioranze indicate all'art. 11, comma 6, del presente Statuto.
2. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Statuto che contengono riferimenti alla dimensione demografica si rinvia ai dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'anagrafe della popolazione residente di ciascun Comune.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2013 ,al D.Lgs. n. 267/2000 ove applicabili e al D,Lvo 165/2001.
4. Le procedure di affidamento in essere di cui al precedente art 7 comma 2 lettera d) o di appalto sono completate dalla struttura tecnica del sub ambito di riferimento.
5. Gli atti deliberativi che per disposizione di legge o di Authority nazionale debbono essere approvati entro il 30 giugno 2016 sono approvati ed efficaci in via definitiva dalla Assemblea del subambito e soggetti alla sola presa d'atto alla prima Assemblea utile dell'Auri.